

22.5.07

SENT. 1005/07A
RG 2279/04
Cron 12118/07
REP 957

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA

in composizione monocratica in persona del giudice unico dott. Angelo ZACCAGNINI ex artt. 50 ter e 281 quinquies c.p.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n° 2279 R.G.A.C.C. dell'anno 2004 vertente

TRA

SaS F.lli CAPRIOTTI, CAPRIOTTI Danilo, CAPRIOTTI Maurizio, CAPRIOTTI Roberto e MARCHESE Concettina rappresentati e difesi dall'avv. E. Argento come da procura a margine dell'atto di citazione.....(attori)

CONTRO

SpA BNL (BANCA NAZIONALE del LAVORO), rappresentata e difesa dall'avv. L. S. De Benedictis in forza di procura generale per notar Liguori di Roma del 14.2.1995.....(convenuta)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La SaS F. lli CAPRIOTTI, quale titolare dei conti bancari ancora in essere, e i sigg. CAPRIOTTI Danilo, Maurizio, Roberto e MARCHESE Concettina, quali fideiussori della società, sul presupposto che quest'ultima aveva intrapreso fin dal 1970 i seguenti rapporti di conto corrente nn. 280340, 12304, 7472 e 5784 con la B.N.L., convenivano in giudizio l'istituto di credito perché si accertasse l'effettivo importo del saldo finale dei detti conti correnti.

Infatti, gli attori contestavano la validità dei conteggi delle varie poste che, secondo la banca, portavano ad un saldo debitore per il cliente di € 50.000,00 circa, mentre il saldo

doveva ritenersi attivo per il cliente nella rilevante misura di € 175.294,20, come era stato verificato dal proprio tecnico di fiducia.

La diversa risultanza era emersa in quanto al saldo finale la banca era pervenuta conteggiando illegittimamente nel corso dell'intero rapporto: **1) interessi ultralegali** non pattuiti se non con riferimento **agli interessi su piazza**, con clausola da ritenere nulla per violazione dell'art. 1284, III comma cod. civ., per indeterminatezza dell'oggetto (artt. 1418 e 1346 cod. civ.) e perché determinati unilateralmente sulla base di accordi di cartello; **2) commissioni di massimo scoperto** mai pattuite e conteggiate in ammontare variabile; **3) anticipazioni e posticipazioni di valute** non corrispondenti alla effettività cronologica delle operazioni di prelievo e di versamento; **4) interessi passivi capitalizzati illegittimamente** con cadenza trimestrale, con conseguente nullità per violazione del precetto inderogabile di cui all'art. 1283 cod. civ.; **5) interessi usurari** in quanto superiori ai tassi globali massimi applicabili ai sensi della L. 108/96

Con comparsa depositata il 2.11.2004 si costituiva la banca contestando la pretesa attorea. In particolare la banca deduceva:

- a)--che la citazione doveva ritenersi nulla ex art. 164, comma 4 c.p.c.;
- b)--che, in ogni caso, ogni pretesa creditoria doveva essere ritenuta estinta per prescrizione – con riferimento all'azione di ripetizione di indebito configurabile nella specie – dovendosi, il relativo termine, far decorrere dalla comunicazione dei singoli estratti conto di chiusura periodica, regolarmente inviati alla cliente e mai contestati;
- c)--che il saggio d'interesse dovuto dal cliente, pur non determinato nel contratto – se non con riferimento a quelli normalmente praticati su piazza – era stato indicato negli estratti conto periodicamente inviati al cliente e discendevano da condizioni praticate in forza di forme di pubblicità attuate mediante affissione nei locali della banca ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale;

d)--che valide dovevano ritenersi le clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ancor più in considerazione della circostanza che gli estratti conto periodici, inviati al correntista, non erano mai stati impugnati, con conseguente decadenza da ogni contestazione;

La convenuta, quindi, concludeva per il rigetto della pretesa di rideterminazione del saldo finale del conto corrente con le modalità prospettate dagli attori.

Così instauratosi il contraddittorio, ritenuta la necessità di decidere con sentenza le questioni pregiudiziali e preliminari di merito sollevate dalle parti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti stesse all'udienza del 17.1.2007, previa assegnazione dei termini di legge (gg. 60+20) per il deposito di comparse conclusionali e in replica (scaduti il 10.4.2007), la causa veniva ritenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Passando all'esame delle questioni proposte va rilevato, in ordine logico, quanto segue.

A) L'eccezione di nullità della citazione è destituita di fondamento in quanto la citazione enuncia con precisione i fatti, giuridicamente rilevanti, posti a base della pretesa (rapporto contrattuale e addebito di poste passive non dovute per le causali precisate nell'atto introduttivo e sopra riassunte) corredando i rispettivi assunti anche di documentazione idonea ad una verifica immediata della concretezza delle doglianze specificamente illustrate (copia del contratto ed estratti conto).

B) Occorre, ora, occuparsi della domanda attorea che si caratterizza come **domanda di accertamento del saldo finale del conto corrente con conseguente richiesta condannatoria** della banca, in caso di determinazione attiva del saldo, al pagamento del relativo importo.

Questo essendo il *petitum* sostanziale, va da sé che la domanda attorea deve necessariamente passare per la fase dell'accertamento del dovuto alla luce delle eccezioni e delle richieste di parte attrice e delle difese di parte convenuta e, in tale

contesto, vanno esaminate le ulteriori questioni pregiudiziali e preliminari di merito sollevate dalla convenuta (decadenza per mancata impugnazione degli estratti conto periodici, prescrizione decennale o quinquennale ex art. 2948, n° 4 cod. civ., legittimità dell'operato dell'istituto bancario)

Prima di esaminare le eccezioni di decadenza e di prescrizione è necessario svolgere alcune considerazioni nei termini che seguono, inerenti la fondatezza dell' "an" delle domande attoree. Invero, è fuor di dubbio che in tanto può giudicarsi di istituti decadenziali e prescrizionali (diversamente disciplinati dalla legge con riferimento a posizioni di diritto), in quanto si individuino con esattezza le posizioni giuridiche in discussione.

Come sopra precisato, gli attori hanno contestato la modalità di gestione e contabilizzazione delle poste di dare ed avere conteggiate in conto corrente dalla banca, sulla base di 4 rilievi (e di essi, solo alcuni concretizzano vere e proprie deduzioni dirette a far valere la nullità di clausole contrattuali) : **1) anticipazioni e posticipazioni di valute** non corrispondenti alla effettività delle operazioni di prelievo e di versamento; **2) interessi ultralegali non pattuiti se non con riferimento agli interessi su piazza**, con clausola da ritenere nulla per violazione dell'art. 1284, III comma cod. civ. e per indeterminatezza dell'oggetto (artt. 1418 e 1346 cod. civ), con l'effetto della sostituzione della misura degli interessi con quella legale ex art. 1284, comma 3 cod. civ.; **3) commissioni di massimo scoperto mai pattuite** e conteggiate in ammontare variabile; **4) interessi passivi capitalizzati illegittimamente con cadenza trimestrale** dandosi così luogo ad indebito anatocismo con calcolo composto degli interessi stessi.

La prima delle deduzioni difensive attoree è infondata per la ragione che la clausola contrattuale n° 7, quinto comma, prevede la modalità - convenzionalmente pattuita - degli addebiti di valuta. Nella clausola è espressamente detto che la valuta sugli assegni



emessi verrà addebitata con riferimento alla data di emissione e non di messa all'incasso.

La terza delle deduzioni difensive è fondata posto che dalle condizioni generali contrattuali prodotte non risulta convenuta alcuna commissione di massimo scoperto, elemento retributivo per la banca, aggiuntivo agli interessi praticati, che non ha fonte legale e quindi richiede la necessità di specifica pattuizione.

La seconda e la quarta delle deduzioni difensive attengono ad un'*actio nullitatis* pacificamente imprescrittibile. In punto di diritto, poi, entrambe le doglianze - poste a base della richiesta di rideterminazione del saldo finale del conto corrente - (nullità della clausola determinativa degli interessi con riferimento a quelli praticati su piazza e anatocismo trimestrale) sono fondate.

In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992 n. 154, poi, ^{trasfusa} nel t.u. 1 settembre 1993 n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale; né, ai fini della determinabilità può rilevare la presenza di accordi di cartello interbancari, diretti a fissare i tassi di interesse attivi e passivi in modo vincolante in ambito nazionale, atteso che tali accordi, seppure fossero in grado di garantire l'obiettività del criterio di determinazione del tasso di interesse (il che non è in considerazione della diversa tipologia di interessi cui gli accordi stessi si riferiscono), debbono tuttavia ritenersi nulli in applicazione dell'art. 2 l. 10 ottobre 1990 n. 287 - applicabile nei confronti delle aziende ed istituti di credito ai sensi del successivo art. 20 - che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza

all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ricomprendendo espressamente tra tali intese quelle che detto risultato perseguano o determinino attraverso attività consistenti nel fissare, direttamente o indirettamente, prezzi di acquisto o di vendita dei rispettivi prodotti (v per tutte Cass. civ., Sez.I, 28/03/2002, n.4490). Fermo restando che la determinazione dell'ammontare degli interessi, con una siffatta metodologia, non deriva da criteri oggettivi, predeterminati e verificabili.

Né varrebbe obiettare la anteriorità della clausola anche rispetto all'entrata in vigore della L. 2.10.1990 n° 287. Infatti la clausola è in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992, data di entrata in vigore dell'indicato "ius superveniens", atteso che la previsione imperativa, da esso posta (art. 4 l. 17 febbraio 1992 n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 t.u. 1 settembre 1993 n. 385), che sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse, nei rapporti ancora in corso, possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti (v. nei sensi ricordati Cass. civ., Sez.I, 28/03/2002, n.4490).

Ma la dedotta nullità, deriva anche e fin dall'inizio del rapporto contrattuale, per effetto della violazione della prescrizione di cui all'art. 1284, comma 3, c.c. (che è norma imperativa, la cui violazione – quanto alla richiesta di forma scritta *ad substantiam* - determina nullità assoluta ed insanabile) e dalla violazione degli artt. 1418, commi 1 e 2, con riferimento all'art. 1346 cod. civ. circa la determinabilità dell'oggetto del contratto (o della pattuizione).


Trattasi di plurimi vizi che non possono essere ritenuti sanati dalle successive comunicazioni delle variazioni del tasso con gli estratti di conto corrente inviati dalla banca al cliente (Cass. civ., Sez.I, 01/02/2002, n.1287) e, rispetto a tale dedotta nullità alcuna decadenza può essere ritenuta sussistente.

Invero, per un verso, nel contratto di conto corrente, l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma dell'art. 1832 c.c. (119 comma 3, T.U.L.B. di cui al D. leg.vo 385/93), non è assoluta ma si riferisce ai soli aspetti contabili inerenti la scritturazione degli accrediti e degli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, nè l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque, su situazione illecita resti definitivamente incontestabile (Cass. civ., Sez.I, 26/07/2001, n.10186 e, da ultimo, Cass. 8.8.2003 n° 11961).

Per altro verso la indicazione unilaterale di un tasso di interesse sugli estratti conto non vale a soddisfare il requisito della forma scritta pattizia trattandosi di atto unilaterale che non ha né forma né contenuto contrattuale in specie nei casi, come quello che ci occupa, in cui non era previsto lo *ius variandi* che, in ogni caso e a sua volta presuppone l'esistenza di una clausola relativa agli interessi che sia stata validamente stipulata.

Del pari è da ritenere nulla – perché in contrasto con norme inderogabili - la **contabilizzazione trimestrale degli interessi con capitalizzazione degli importi e calcolo successivo degli interessi composti**. Infatti, la capitalizzazione trimestrale (non reciproca) degli interessi finisce per contrastare con l'art. 1283 cod. civ. (v. tra le tante, da ultimo nei sensi ricordati Cass. 8442/2002, 4490/02 e 1287/02 e Cass SS.UU. n° 9653 del 17.7.2001).

Alla luce delle ricordate considerazioni, una volta chiarito che la domanda ha ad oggetto la rideterminazione del saldo finale del conto corrente e **non** la contestazione di singoli rapporti giuridici che abbiano dato luogo a ben individuate poste contabili, anch'esse – di conseguenza – in contestazione, come ad es. nei casi di addebiti di assegni a firma apocrifia, contabilizzazione di assegni o titoli inesistenti, azioni risarcitorie contrattuali



per violazione del mandato gestorio del conto etc. l'eccezione **prescrizione** del diritto fatto valere si rivela del tutto infondata per due distinte ed assorbenti ragioni.

La prima è che la tipologia di domanda avanzata (rideterminazione del saldo previa epurazione e riaccredito delle poste addebitate sulla base di clausole nulle o per mancanza di titolo) comporta che il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme illegittimamente addebitate dalla banca per effetto di apertura di credito, contratto accessorio a quello di conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro, con conseguente esigibilità da parte dell'Istituto di credito del saldo finale passivo per il cliente (Cass. civ., 09/04/1984, n.2262). Prima della chiusura del conto (nella specie non ancora intervenuta), non v'è un saldo finale creditorio esigibile per la BANCA (v. art. 1852 cod. civ.). Mentre, la decorrenza della prescrizione dalla comunicazione dell'estratto conto (a condizione che esso contenga tutti gli elementi idonei per la individuazione dell'operazione e del titolo che ha dato luogo all'appostazione contabile a debito) si avrà solo quando la domanda di ripetizione si fonda sulla contestazione di singole e specifiche operazioni, involgendo solo il titolo posto a base di dette specifiche appostazioni. Il che non ricorre nel caso che ci occupa in cui è in discussione la legittimità di clausole contrattuali, sopra esaminate, e delle conseguenti iscrizioni sul conto per effetto di dette clausole viziate.

La seconda ragione che evidenzia l'infondatezza della eccezione prescrizione (presumibilmente quinquennale, con riferimento all'art. 2948 n° 4 cod. civ.), consiste nel rilievo che la prescrizione invocata si riferisce al credito di interessi.

Senonchè nella specie gli attori, come più volte rilevato, non hanno affatto richiesto che venga loro riconosciuto un credito per interessi (nel qual caso l'eccezione, per quanto

infondata, sarebbe stata pertinente alla materia del contendere) ma hanno richiesto che, dichiarata la nullità di talune clausole contrattuali inerenti il rapporto di conto corrente (azione imprescrittibile e non suscettibile di decadenza), venga correttamente rideterminato il saldo finale del conto. E' di tutta evidenza allora, che il rapporto da riesaminare è un rapporto unitario le cui poste attive e passive (correttamente determinate) daranno luogo ad un saldo di chiusura anch'esso unitario su cui confluiscono ed influiscono le partite contabilizzate le quali, però, non sono oggetto di richiesta di singola ripetizione. Certo è, in ogni caso, che gli attori non hanno fatto valere un credito per interessi assoggettato, ex lege, alla prescrizione invocata dalla convenuta.

Da ultimo deve solo dirsi che del tutto generico appare essere il richiamo alla disciplina antiusura di cui alla **L. 108/96** sicchè la relativa richiesta di declaratoria di nullità va disattesa per tale profilo in difetto di indicazioni concrete, anche solo fondate su presunzioni, e tenuto conto della circostanza che la legge invocata è successiva alla stipulazione contrattuale. A ciò si aggiunga che la dichiarata nullità della clausola inerente gli interessi supera anche nel merito la questione proposta, che rimane ristretta in ambito puramente teorico.

Da quanto detto discende che va ammessa la CTU contabile richiesta dagli attori (che non ha natura esplorativa – come sostenuto dalla banca – posto che le doglianze sopra esaminate trovano puntuale riscontro e concretezza nel contratto di conto corrente, ove si rinvencono le clausole nulle, e negli estratti conto esibiti) perché ridetermini l'ammontare del saldo del conto corrente di corrispondenza alla luce di quanto sopra evidenziato, con riferimento all'intera durata del rapporto.

In quanto richiesto tempestivamente si provvederà in udienza, nel contraddittorio tra le parti, a disporre l'esibizione della documentazione mancante, eventualmente autorizzando il CTU alla sua diretta acquisizione.



PQM

Non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SaS F.lli CAPRIOTTI, CAPRIOTTI Danilo, CAPRIOTTI Maurizio, CAPRIOTTI Roberto e MARCHESE Concettina nei confronti della SpA BNL (BANCA NAZIONALE del LAVORO) come da atto di citazione notificato il 3.5.2004, così decide:

--rigetta le eccezioni di nullità della citazione nonché di decadenza e prescrizione sollevate dalla convenuta;

--dichiara nulla la pattuizione di capitalizzazione trimestrale degli interessi e la determinazione degli stessi con riferimento a quelli normalmente praticati su piazza contenuta nel richiamato contratto e, per l'effetto, dichiara dovuti dagli attori, con riferimento ai conti nn. 280340, 12304, 7472 e 5784 accessi presso la BNL, filiale di Pescara, gli interessi nella misura legale depurati da ogni anatocismo e dalla commissione di massimo scoperto;


--dispone per l'espletamento di apposita CTU come da separata ordinanza.

Spese al definitivo.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pescara il 22.5.2007.


Il Giudice Unico

Dott. Angelo ZACCAGNINI



IL CANCELLIERE CA
(Dott.ssa )

Depositato in Cancelleria oggi 28 AGO 2007

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE CA
(Dott.ssa )